



**Camera di Commercio  
Firenze**

**DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 32 del 27/01/2022**

OGGETTO: D.L. 7 GENNAIO 2022, N. 1 – INTEGRAZIONE DETERMINA N. 411 DEL 14 OTTOBRE 2021

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Visti l'art. 4, Dlgs 30/03/2001, n. 165 e l'atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95;

Viste le Delibere di Giunta 6/2/2020, n. 20 e 5/3/2020, n. 29;

Visto il Decreto Legge 21.09.2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che con l'introduzione dell'articolo 9-quinquies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del predetto decreto, quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa;

Visto il decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 2021, n. 76, così come modificato dal decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1;

Visto, in particolare, l'articolo 4 quater, comma 1, che estende dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 1 del 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo della vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-COV-2 ai cittadini italiani che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;

Visto il comma 2 del predetto articolo che prevede che tale obbligo “non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARSCoV-2”;

Visto, infine, il comma 3 del medesimo articolo che prevede che l'obbligo vaccinale si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022;

*(segue determinazione n. 32 del 27/01/2022)*

Visto il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni nella legge 17 giugno 2021, n. 87 così come modificato dal decreto legge 7 gennaio 2022, n.1;

Visto, in particolare, il comma 1-bis dell'articolo 9-bis che stabilisce che fino al 31 marzo 2022 l'accesso ai pubblici uffici è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid;

Tenuto conto che la certificazione verde Covid 19 è rilasciata nei casi previsti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Decreto legge 22.04.2021, n. 52;

Richiamata la propria determina n. 411 del 14 ottobre 2021 con la quale sono state adottate le modalità organizzative e operative relative alla verifica del possesso delle certificazione verde Covid per l'accesso alle sedi di lavoro;

Ritenuto necessario integrare la medesima determina alla luce delle novità introdotte dal decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1;

#### DETERMINA

1. di approvare le nuove modalità organizzative e operative relative alla verifica del possesso della certificazione verde Covid 19 per l'accesso alle sedi di lavoro stabilite nell'allegato A) che è parte integrante della presente determina;
2. di confermare i punti 2), 3), 4) e 5) determinati con il provvedimento n. 411 del 14 ottobre 2021 richiamato in premessa
3. di disporre che la presente determinazione sia pubblicata sul sito internet [www.fi.camcom.gov.it](http://www.fi.camcom.gov.it) sezione "Amministrazione Trasparente", a cura dell'UO Personale e relazioni sindacali.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Giuseppe Salvini)  
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO  
DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005)



## ALLEGATO A)

### MODALITA' ORGANIZZATIVE E OPERATIVE RELATIVE ALLA VERIFICA DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 PER L'ACCESSO ALLA SEDE DI LAVORO

#### ACCESSO ALLA SEDE DI LAVORO DEI DIPENDENTI

1. L'accesso del dipendente presso la sede di lavoro è consentito solo se il medesimo è in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
2. A parziale modifica del punto 1), **dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'accesso alle sedi di lavoro dei dipendenti che hanno compiuto il cinquantesimo anno d'età** anche in data successiva alla data di entrata del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1 è consentito **esclusivamente** se il medesimo è in possesso di una certificazione verde Covid di vaccinazione o di avvenuta guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto legge n. 52 del 2021 (GREEN PASS RAFFORZATO).
3. Si ricorda che il possesso della certificazione non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.
4. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. In tal caso i controlli sono effettuati mediante lettura di QRCODE in fase di predisposizione da parte delle autorità competenti. Al momento, fino alla predisposizione di tale QRCODE i suddetti dipendenti trasmettono la relativa documentazione sanitaria al medico competente che informerà, ove autorizzato dal dipendente, l'Amministrazione in relazione a tale esenzione. I suddetti dipendenti non sono oggetto di alcun controllo.
5. Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, al momento del primo accesso al luogo di lavoro è fatto, quindi, obbligo a tutti i dipendenti, prima della misurazione della temperatura e dell'effettuazione della timbratura attestante l'entrata in servizio, di esibire la certificazione verde Covid-19 al personale adibito ai servizi di portierato per la prescritta verifica.
6. E' vietato l'accesso alle sedi di lavoro ai dipendenti in violazione degli obblighi di cui al comma 1 e 2.
7. Il possesso della certificazione verde Covid 19 e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al luogo di lavoro. Il dipendente che non è in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile. Non è consentito in alcun modo, quindi, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.
8. In caso di presentazione di un certificato non valido o in caso di mancata esibizione dello stesso al momento dell'accesso al luogo di lavoro il dipendente sarà invitato dal personale adibito ai servizi di portierato ad allontanarsi dalla sede camerale. L'ufficio del personale provvede a comunicare via e-mail all'interessato l'assenza ingiustificata rilevata e il dipendente sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.



9. Nel caso in cui si accerti, successivamente, che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19 il dipendente sarà allontanato, dovrà timbrare l'uscita e sarà considerato assente ingiustificato per l'intera giornata e fino alla esibizione della certificazione verde Covid 19. Tale violazione sarà accertata e contestata all'interessato e il relativo verbale sarà trasmesso al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria; restano ferme le conseguenze disciplinari.
10. In relazione alle giornate di assenza ingiustificata al dipendente non è dovuto alcun compenso né di carattere fisso e continuativo né di carattere accessorio o indennitario. Le giornate di assenza ingiustificata sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti (previdenziale, di anzianità di servizio o per la maturazione di scatti economici e per progressioni). I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio. Nel periodo di assenza ingiustificata sono inclusi anche le eventuali giornate festive e non lavorative.
11. Resta fermo l'obbligo di rispettare le misure di prevenzione del contagio predisposte dall'Amministrazione.

### **MODALITA' E SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO**

1. La verifica del possesso della certificazione verde Covid 19 è effettuata al momento dell'accesso alla sede camerale dal personale adibito ai servizi di portierato attraverso l'utilizzo dell'applicazione denominata "VerificaC19" o con un dispositivo di validazione / lettura automatica posizionato all'ingresso della sede.
2. Qualora non sia possibile operare il controllo come previsto al punto 1, nelle more della possibilità di utilizzo di una piattaforma digitale predisposta per il controllo automatizzato delle certificazioni verdi Covid 19 per tutto il personale in servizio, gli incaricati di cui ai punti 4) e 5) della determinazione n. 411 del 14 ottobre 2021 procedono ad effettuare, con cadenza giornaliera, nel corso della mattinata, il controllo a campione nella misura del 50% del personale in servizio per ciascuna Area, estratto in modo casuale. Inoltre, successivamente alla verifica di cui al punto 1, rimane in facoltà dell'Amministrazione l'effettuazione di ulteriori controlli a campione anche con cadenza non giornaliera nella misura del 30% del personale in servizio per ciascuna Area, estratto in modo casuale.
3. La dott.ssa Maria Beatrice Piemontese, dirigente dell'Area Servizi di supporto, competente per la gestione del personale, è incaricata dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi previsti dalla normativa. In caso di sua assenza o di impedimento è incaricata la dott.ssa Brunella Tarli.

### **UFFICI DISTACCATI**

1. Il controllo sarà effettuato dagli incaricati di cui al punto 5 della presente determinazione n. 411 del 14 ottobre 2021.

### **ACCESSO ALLA SEDE CAMERALE E AGLI UFFICI DISTACCATI DI ALTRI SOGGETTI**

1. L'accesso alla sede camerale e agli uffici distaccati sarà consentito a tutti i soggetti solo se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.



2. In particolare:
  - a) **Dal 1 febbraio 2022** l'accesso degli **utenti** agli sportelli camerali è consentito esclusivamente se i soggetti sono in possesso di una delle certificazioni verde Covid di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legge n. 52 del 2021 (quindi anche per effettuazione di un tampone- **green pass base**);
  - b) **Dal 15 febbraio 2022** tutti i soggetti che **hanno compiuto il cinquantesimo anno di età** per accedere alla sede camerale e agli uffici distaccati a qualsiasi titolo devono presentare la certificazione verde Covid 19 rilasciata per avvenuta vaccinazione o guarigione (art. 9 comma 2 lettere a), b) e c-bis) del decreto legge n. 52 del 2021) (**Green pass rafforzato**), tenuto conto dell'obbligo vaccinale previsto dalla normativa vigente;
  - c) **Dal 15 febbraio 2022** tutti i soggetti che non ricadono nella fattispecie di cui al punto b) (**non hanno compiuto 50 anni di età**) per accedere alla sede camerale e agli uffici distaccati devono presentare la certificazione verde Covid 19 rilasciata ai sensi dell'articolo 9 comma 2 del decreto legge n. 52 del 2021 (quindi anche per effettuazione di un tampone, **Green Pass base**);
  - d) **dal 10 gennaio 2022** tutti i **partecipanti ad eventi/convegni/congressi** devono presentare il Green Pass rafforzato per accedere ai locali della locale ove si svolgono eventi, convegni o congressi (**Green pass rafforzato**).
3. In caso di presentazione di un certificato non valido o in caso di mancata esibizione dello stesso al momento dell'accesso alla sede camerale i soggetti saranno invitati dal personale addetto ai controlli ad allontanarsi.
4. I soggetti che svolgono attività lavorativa all'interno della sede camerale e degli uffici distaccati (Promofirenze, Ico, Infocamere, Ecocerved) e tutti i dipendenti delle società fornitrici di servizi, che risultino sprovvisti della prevista certificazione verde o risultino in possesso di una certificazione verde non valida (green pass rafforzato per over 50 e green pass base per under 50) sono segnalati dal personale incaricato ai rispettivi datori di lavoro ai fini dei successivi adempimenti previsti dalla normativa.
5. L'accesso alla sede camerale e agli uffici distaccati senza il possesso della certificazione verde Covid-19 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria.
6. Restano salvi gli obblighi di registrazione, di misurazione della temperatura predisposti all'accesso e il rispetto delle misure di prevenzione del contagio predisposte dalla Amministrazione.